



## **CONDIZIONI CONTRATTUALI**

### **Diritto di recesso**

Il Socio – Cliente può recedere dal contratto di credito entro 14 giorni dalla conclusione dello stesso dandone comunicazione scritta, anche a mezzo posta elettronica, alla Cooperativa. In tal caso qualora l'erogazione del finanziamento sia già avvenuta, il Socio – Cliente entro trenta giorni dalla comunicazione di recesso restituisce il capitale erogato e paga gli interessi maturati fino al momento della restituzione, secondo quanto stabilito dal contratto, oltre a rimborsare l'imposta di bollo ove già non corrisposta.

### **Risoluzione del contratto**

Fatto salvo il disposto dell'art. 1186 del Cod. Civ. e indipendentemente dal piano di rimborso stabilito, la Cooperativa, può operare la risoluzione del finanziamento ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ. in caso di mancato pagamento da parte del Socio - Cliente anche di una sola rata dello stesso, dandone comunicazione al Socio - Cliente mediante lettera raccomandata o telegramma; al Socio- Cliente verrà dato un preavviso non inferiore a 15 giorni a decorrere dalla data di ricezione, per provvedere al pagamento di tutto quanto dovuto, anche per interessi di mora in forza del prestito ricevuto.

### **Interessi di mora**

L'importo complessivamente dovuto e non pagato alla scadenza di ciascuna rata produce interessi di mora nella misura indicata nel contratto dal giorno della scadenza sino al momento dell'effettivo pagamento.

### **Rimborso anticipato del prestito**

Il Socio- Cliente ha diritto di esercitare, in qualsiasi momento, la facoltà di rimborsare anticipatamente il prestito corrispondendo alla Cooperativa il capitale residuo quale risultante dopo il pagamento di ciascuna rata del piano di ammortamento, nonché gli interessi e gli oneri maturati fino al momento dell'esercizio di detta facoltà.

### **Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali**

La proposta di modifica, non avente per oggetto i parametri per la determinazione del tasso di interesse, deve pervenire da parte della Cooperativa con un preavviso di almeno 60 giorni e indicare il motivo che giustifica la modifica. La proposta può essere respinta, entro la data prevista per la sua applicazione, recedendo dal contratto con l'applicazione delle precedenti condizioni.

### **Cessioni**

La Cooperativa potrà cedere in ogni momento a terzi il credito nascente dall'operazione di prestito con le eventuali garanzie; la semplice comunicazione al debitore del trasferimento del credito viene riconosciuta dal Socio – Cliente pienamente valida ed efficace come mezzo di notifica ai sensi e per gli effetti dell'art. 1264 Cod. Civ.. Nel caso di cessione il Socio – Cliente potrà sempre opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del Cedente (la Cooperativa), ivi inclusa la compensazione, anche in deroga al disposto dell'art. 1248 Cod. Civ.

### **Foro del consumatore**

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra il Socio- Cliente e la Cooperativa in relazione al presente contratto, è competente il foro di residenza o domicilio eletto dal Socio - Cliente.

### **Mezzi di tutela stragiudiziale di cui il Socio - Cliente può avvalersi**

I reclami vanno inviati a "Il Chiudo Società Cooperativa fra gli addetti alla Cassa di Risparmio di Firenze Via Bufalini, 6 – 50122 Firenze" indirizzo di posta elettronica [info@ilchiudo.net](mailto:info@ilchiudo.net). La Cooperativa deve rispondere entro 30 giorni.

Se la Cooperativa dà ragione al socio - cliente deve comunicare i tempi tecnici entro i quali si impegna a provvedere; in caso contrario, deve esporre le ragioni del mancato accoglimento del reclamo.

Se il Socio - cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), oppure chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia.
- Conciliatore Bancario Finanziario. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può consultare il sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it).

## **Preso atto delle pattuizioni contrattuali di seguito riportate:**

### **Art. 1- Prestito Ordinario e Straordinario**

1.1. Il prestito ordinario o straordinario è il finanziamento volto a soddisfare esigenze di natura personale e familiare del socio quale consumatore che agisce quindi per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.

1.2. La concessione del prestito è subordinata alla valutazione del merito creditizio del Socio – Cliente come previsto dal primo comma dell'art. 124 Bis del TUB.

1.3. Il prestito è assistito da garanzie (vincolo) sulle quote di capitale versate dal Socio – Cliente e sugli importi allo stesso spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto e ad ogni altro titolo da parte del proprio datore di lavoro e può inoltre essere assistito da garanzia fidejussoria di terzi.

1.4. L'erogazione avverrà in unica soluzione mediante bonifico intestato al Socio - Cliente come da istruzioni ricevute ed indicate nella presente richiesta. L'accreditamento sul conto corrente indicato dal Socio - Cliente costituisce ricezione e quietanza dell'importo erogato.

1.5. All'atto dell'erogazione saranno trattenute: l'imposta di bollo.

### **Art. 2 – Piano d'ammortamento, termini e modalità di rimborso**

2.1. Il piano d'ammortamento è costituito da rate mensili, formate da quote costanti di capitale, determinate in relazione all'importo ed alla durata del prestito, e da quote di interessi calcolati sul capitale residuo risultante dopo la scadenza di ciascuna rata.

2.2. Il Socio - Cliente si obbliga a rimborsare il prestito mediante il pagamento delle rate mensili di cui al punto 2.1. Il pagamento avviene di regola con diretta trattenuta (vincolo) autorizzata dal Socio – Cliente sui propri emolumenti mensili per stipendio o pensione o con addebito sul proprio conto corrente nei casi in cui la modalità ordinaria non sia tecnicamente praticabile.

2.3. Il Socio – Cliente si obbliga, altresì, a corrispondere gli interessi di preammortamento relativi al periodo intercorrente fra la data di erogazione del prestito e la data di decorrenza della prima rata di ammortamento, determinati allo stesso tasso nominale annuo sopra indicato; tali interessi saranno corrisposti unitamente alla prima rata.

2.4. Il Socio – Cliente ha diritto di ricevere in qualsiasi momento del rapporto, su sua richiesta e senza spese, una tabella di ammortamento che riporta con validità annuali i seguenti dati:

- 1) gli importi dovuti, le relative scadenze e le condizioni di pagamento;
- 2) il piano d'ammortamento del capitale, rappresentante la ripartizione di ciascun rimborso periodico;
- 3) gli interessi

Firma del Socio – Cliente \_\_\_\_\_

**Art. 3 - Diritto di recesso**

3.1 Il Socio – Cliente può recedere dal contratto di credito entro 14 giorni dalla conclusione dello stesso dandone comunicazione scritta, anche a mezzo posta elettronica, alla Cooperativa. In tal caso qualora l'erogazione del finanziamento sia già avvenuta, il Socio – Cliente entro trenta giorni dalla comunicazione di recesso, restituisce il capitale erogato paga gli interessi maturati fino al momento della restituzione, secondo quanto stabilito dal contratto, oltre a rimborsare l'imposta di bollo ove già non corrisposta.

**Art. 4 - Risoluzione**

4.1 Fatto salvo il disposto dell'art. 1186 codice civile, indipendentemente dal piano di rientro stabilito, la Cooperativa ha facoltà di operare la risoluzione del finanziamento ai sensi dell'art. 1456 c.c. in caso di mancato pagamento, anche per una sola rata, di quanto dovuto ai sensi del prestito stesso dandone comunicazione al Socio con raccomandata o telegramma.

4.2 Per il pagamento di tutto quanto dovuto per capitale ed interessi, anche di mora, sarà dato al Socio - Cliente, con lettera raccomandata o telegramma, un preavviso non inferiore a 15 giorni a decorrere dalla data di ricezione di detta comunicazione.

**Art. 5 - Interessi di mora**

5.1. Ogni somma dovuta per qualsiasi titolo in dipendenza del contratto, pertanto anche a seguito di risoluzione del contratto stesso, che non risulta pagata produrrà dal giorno della scadenza e senza bisogno di costituzione in mora interessi moratori a carico del Socio - Cliente ed a favore della Cooperativa sino al momento dell'effettivo pagamento. Su detti interessi non è consentita la capitalizzazione periodica.

5.2. Gli interessi di mora saranno calcolati in base all'effettivo numero di giorni trascorsi e con divisore fisso 365 su base annua.

**Art. 6 - Rimborso anticipato**

6.1 Il Socio - Cliente ha diritto di esercitare, in qualsiasi momento, la facoltà di rimborso anticipato del prestito corrispondendo alla Cooperativa il capitale residuo quale risultante dopo il pagamento di ciascuna rata del piano di ammortamento nonché gli interessi e gli oneri maturati fino al momento dell'esercizio di detta facoltà.

**Art. 7 - Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali**

7.1 La Cooperativa ha la facoltà di proporre una eventuale modifica delle pattuizioni contrattuali, non avente per oggetto i parametri per la determinazione del tasso. La proposta deve pervenire con un preavviso di almeno due mesi e indicare il motivo che giustifica la modifica. La proposta può essere respinta entro la data prevista per la sua applicazione, recedendo dal contratto con l'applicazione delle precedenti condizioni.

**Art. 8 - Adempimenti informativi**

8.1 Qualora l'operazione sia assistita da garanzie prestate da soggetti terzi, la Cooperativa è sin d'ora autorizzata a comunicare ai prestatori di garanzia le informazioni afferenti l'entità dell'operazione richiesta, le condizioni contrattuali ed economiche nonché l'entità dell'esposizione garantita nel corso del rapporto.

**Art. 9 Cessioni**

9.1. La Cooperativa potrà cedere in ogni momento a terzi il credito nascente dall'operazione di prestito con le eventuali garanzie; la semplice comunicazione al debitore del trasferimento del credito viene riconosciuta dal Socio - Cliente pienamente valida ed efficace come mezzo di notifica ai sensi e per gli effetti dell'art. 1264 Cod. Civ.. Nel caso di cessione il Socio – Cliente potrà sempre opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del Cedente (la Cooperativa), ivi inclusa la compensazione, anche in deroga al disposto dell'art. 1248 Cod. Civ.

**Art. 10 - Oneri fiscali**

10.1 Tutti gli oneri inerenti o conseguenti alla stipulazione del presente finanziamento sono a carico della cooperativa.

**Art. 11 - Elezione di domicilio- Comunicazioni a mezzo posta elettronica.**

11.1. La Cooperativa elegge domicilio presso la propria sede sociale, in Firenze, Via Bufalini, 6.

11.2. Tutte le comunicazioni verranno effettuate al Socio - Cliente all'indirizzo indicato nel presente contratto all'ultimo indirizzo fatto conoscere successivamente alla Cooperativa per iscritto o all'indirizzo di posta elettronica indicato dal Socio – Cliente.

**Art 12 - Foro del consumatore**

12.1 Per ogni controversia che dovesse insorgere tra il Socio e la Società in relazione al presente contratto è competente il foro di residenza o domicilio eletto dal Socio - Cliente.

**Art. 13 - Mezzi di tutela stragiudiziale**

13.1. I reclami vanno inviati a "Il Chiodo Società Cooperativa fra gli addetti alla Cassa di Risparmio di Firenze Via Bufalini, 6 – 50122 Firenze" indirizzo di posta elettronica [info@ilchiodo.net](mailto:info@ilchiodo.net). La Cooperativa deve rispondere entro 30 giorni.

Se la Cooperativa dà ragione al Socio - Cliente deve comunicare i tempi tecnici entro i quali si impegna a provvedere; in caso contrario, deve esporre le ragioni del mancato accoglimento del reclamo.

Se il Socio - cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), oppure chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia.

Conciliatore BancarioFinanziario. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può consultare il [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it).

**Art. 14 Surrogazione nel contratto - "portabilità"**

14.1. Il Socio- Cliente può esercitare la facoltà di surroga a tutti gli effetti previsti dall'art. 120- quater del TUB.

Firma del Socio – Cliente \_\_\_\_\_

